

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2007 del 26 novembre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele

Articolo 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti dal regolamento (CE) n. 2398/96 per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il tasso di riduzione del dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingente annuale, per ciascun numero d'ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

- a) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 4

1. Per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della presentazione della prima domanda concernente un determinato periodo contingente il richiedente di un titolo di importazione fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. La domanda di titolo menziona soltanto uno dei numeri d'ordine stabiliti nell'allegato I. Essa può tuttavia riguardare più prodotti con diversi codici NC. In tal caso, tutti i codici NC e le relative designazioni sono inseriti rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo verte su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingente in questione.

3. I titoli comportano l'obbligo di importare da Israele.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine e la dicitura «si» contrassegnata con una crocetta;
- b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

La casella 24 del titolo reca una delle diciture che figurano nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5. Se necessario, la Commissione determina i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi globali espressi in chilogrammi che formano oggetto dei titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, entro il primo mese di ciascun sottoperiodo contingente.

2. Entro il quarto mese successivo a ciascun periodo contingenziale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta entro il quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di una prova d'origine, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (30-11-2007).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF (%)	Quantitativi annui (in t)
IL 1	09.4092	0207 25	Tacchini e tacchine, interi, congelati	100	1 568
		0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati		
		0207 27 30	Pezzi di tacchino non disossati, congelati		
		0207 27 40			
		0207 27 50			
		0207 27 60			
0207 27 70					
IL 2	09.4091	ex 0207 32	Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate	100	560
		ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate		
		ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate		
		ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate		

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ALLEGATO II

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b):

in italiano : Regolamento (CE) n. 1384/2007.

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma:

in italiano : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

Omesse le diciture nelle altre lingue

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2497/96	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4, primo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma	—
Articolo 4, paragrafo 5	—
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 7	—
Articolo 4, paragrafo 8, primo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 8, secondo comma	—
Articolo 5, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, secondo comma	—
Articolo 6	—
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 10
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	—
Allegato IV	—